

## MISURE DI CONSERVAZIONE DEL SIC

### IT6050020 “Val Canneto”

#### 1 INTRODUZIONE

Le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione definiti nel presente documento si applicano al Sito di Interesse Comunitario (SIC) IT6050020 “Val Canneto” ai fini della designazione dello stesso a Zona Speciale di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

A seguito di tale designazione, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (D.M. del MATTM) del 17 ottobre 2007, “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*”, le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione, come definiti, si applicheranno, pertanto, alla ZSC IT6050020 “Val Canneto”.

Il presente documento recepisce le misure generali previste nell’Allegato D alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 16 dicembre 2011 “*Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928*”, di recepimento del citato D.M. del 17 ottobre 2007 (vedi punto 7).

Poiché il SIC IT6050020 “Val Canneto” è incluso interamente nella ZPS IT7120132 “*Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ed aree limitrofe*” vigono, inoltre, le misure generali previste nella citata D.G.R. 612/2011.

#### 2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL SITO

Il SIC IT6050020 “Val Canneto” appartiene alla regione biogeografica *Alpina*, occupa una superficie di 989,88 ha, è localizzato nella Provincia di *Frosinone* ed interessa i Comuni di *Settefrati* e *Picinisco*.

Ricade totalmente nell’area protetta *Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise*, istituita con R.D. 11 gennaio 1923 n. 257, convertito con modificazioni, in legge 12 luglio 1923 n.151.

#### 3 HABITAT E SPECIE

Sono oggetto delle presenti misure di conservazione gli habitat dell’Allegato I e le specie dell’Allegato II della direttiva 92/43/CEE elencati/e nel Formulario Standard Natura 2000 per il SIC IT6050020 “Val Canneto”.

Il Formulario Standard del sito è disponibile in forma completa nelle pagine web del MATTM: <http://www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie>, aggiornato a ottobre 2013.

### 3.1 Tipi di habitat presenti nel sito e loro valutazione

Annex I Habitat types						Site assessment			
Code	PF	NP	Cover [ha]	Cave [number]	Data quality	A B C D		A B C	
						Representativity	Relative Surface	Conservation	Global
9210*			475.2			B	C	A	A

### 3.2 Specie elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e valutazione del sito in relazione alle stesse

Species			Population in the site							Site assessment				
G	Code	Scientific Name	S	NP	T	Size		Unit	Cat.	D.qual.	A B C D		A B C	
						Min	Max				Pop.	Con.	Iso.	Glo.
A	5357	<a href="#">Bombina pachipus</a>			p				P	DD	C	C	C	C
M	1352	<a href="#">Canis lupus</a>			p				R	DD	C	A	C	A
I	6199	<a href="#">Euplagia quadripunctaria</a>			p				P	DD	C	A	C	A
M	1374	<a href="#">Rupicapra pyrenaica ornata</a>			p				C	DD	B	A	C	A
M	1354	<a href="#">Ursus arctos</a>			p				R	DD	B	A	C	A

## 4 PERIMETRAZIONE DEL SITO E CARTE TEMATICHE

Il perimetro del SIC IT6050020 “Val Canneto” anche ai fini della designazione della Zona Speciale di Conservazione è riportato nel sito web della Regione Lazio all’indirizzo:

[http://www.regione.lazio.it/binary/rl\\_ambiente/tbl\\_contenuti/cartografia/Frosinone/IT6050020.PDF](http://www.regione.lazio.it/binary/rl_ambiente/tbl_contenuti/cartografia/Frosinone/IT6050020.PDF)

La cartografia tematica sugli habitat e le specie di interesse è depositata presso gli uffici regionali competenti in materia di Rete Natura 2000.

## 5 OBIETTIVI E PRIORITÀ DI CONSERVAZIONE REGIONALI

L’obiettivo generale di conservazione e gestione del SIC IT6050020 “Val Canneto” è quello di garantire la conservazione degli habitat e delle specie di fauna e flora di interesse comunitario

presenti e della biodiversità in generale, mantenendo o laddove necessario ripristinando gli equilibri biologici in atto, preservando il ruolo ecologico-funzionale complessivo del sito stesso nell'ambito della rete Natura 2000, ai sensi dell'art. 2 della Direttiva 92/43/CEE.

Obiettivo specifico prioritario di conservazione e gestione del sito è quello di garantire il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti, di seguito riportati come ad alta o media priorità di conservazione (Tabella 5.1).

Ulteriore obiettivo di conservazione e gestione del sito è garantire o migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti e identificati come a bassa priorità di conservazione (Tabella 5.1), favorendo altresì la conservazione delle altre specie importanti di fauna e flora presenti (cfr. sezione 3.3 *Altre specie importanti di Flora e Fauna* del Formulario Standard Natura 2000).

Nella tabella seguente sono elencati gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel sito, la valutazione sintetica relativa al loro stato di conservazione e la priorità di conservazione nel sito medesimo (codificati), descritti al paragrafo 9.

**Tabella 5.1 Valutazione sintetica e priorità di conservazione per gli habitat e le specie presenti nel sito**

Codice	HABITAT/SPECIE	Valutazione sintetica	Priorità
9210*	Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>	3 = buono	2 = media
1352*	<i>Canis lupus</i> (Lupo)	3 = buono	2 = media
1354*	<i>Ursus arctos</i> (Orso bruno)	3 = buono	3 = alta
6199	<i>Euplagia quadripunctata</i> (Falena dell'edera)	0 = non valutabile	1 = bassa
1374*	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (Camoscio appenninico)	3 = buono	3 = alta
5357	<i>Bombina pachypus</i> (Ululone appenninico)	0 = non valutabile	1 = bassa

Obiettivi operativi per la conservazione degli habitat forestali di interesse (habitat 9210\*) e della loro fruizione anche e soprattutto per la conservazione dell'Orso bruno marsicano per il quale questo sito rappresenta un importante elemento per alcune fase della sua biologia riproduttiva e di sopravvivenza.

Le specie di Anfibi presenti nel sito impongono una gestione oculata e conservativa dei siti riproduttivi (fontanili e raccolte d'acqua temporanee).

## 6 PRESSIONI E MINACCE

L'area del SIC non presenta particolari pressioni se non quelle insite nella biologia e nello stato di conservazione di alcune specie, in particolare dell'Orso bruno marsicano. Possibili minacce potrebbero essere rappresentate dalla possibile conversione degli usi del suolo.

**Tabella 6.1 Pressioni e Minacce**

PRESSIONI / MINACCE	HABITAT	SPECIE					TOTALE
		Codici di habitat e specie riscontrati nel sito	1352*	1354*	1374*	1193	
<b>F - Risorse biologiche escluse agricoltura e silvicoltura</b>							<b>3</b>
F03.02.03 - intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio			1352*	1354*			2
F04 - Prelievo/raccolta di flora in generale				1354*			1
<b>G - Intrusione umana e disturbo</b>							<b>2</b>
G01.02 - Passeggiate, equitazione e veicoli non a motore				1354*			1
G01.06 - Sci, fuoripista				1354*			1
<b>J - Modificazioni dei sistemi naturali</b>							<b>1</b>
J03.01 - Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat					1193		1
<b>K - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi)</b>							<b>2</b>
K05.01 - Riduzione della fertilità/depressione genetica negli animali (inbreeding)				1354*	1374*		2
<b>Totale delle pressioni/minacce per habitat/specie</b>	0	0	1	5	1	1	0

## 7 MISURE DI CONSERVAZIONE

Le misure di conservazione definite nel presente paragrafo si aggiungono alle disposizioni regionali vigenti in materia ambientale, con riferimento alla tutela della biodiversità.

Le presenti misure hanno carattere di prevalenza in relazione a disposizioni e provvedimenti regionali e locali concernenti la stessa materia laddove siano più restrittive (come meglio descritto nell'Allegato 2 alla presente deliberazione).

### 7.1 Misure regolamentari

Le misure regolamentari, così come riportato nel “*Manuale delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000*” (disponibile sul sito del MATTM), sono degli interventi di tipo normativo o regolativo riguardanti lo stato di conservazione degli habitat e delle specie. Consistono di disposizioni generali o specifiche riferite alle attività ammesse o vietate all'interno del sito.

Sono di seguito riportate le misure regolamentari di carattere generale applicabili al sito, ai sensi della D.G.R. del Lazio n. 612 del 16/12/2011 (allegato D):

#### A. DIVIETI

- a) è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
- 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/2009;
  - 2) superfici non coltivate durante tutto l'anno e superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione;

- b) è vietata l'eliminazione degli elementi naturali e semi-naturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica che verrà individuato con apposito provvedimento della Giunta regionale;

- c) è vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- d) sono vietati i livellamenti del terreno non autorizzati dal soggetto o dall'ente gestore, ad esclusione dei livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- e) è vietato convertire le superfici a pascolo permanente, come definito dall'art. 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante "modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento n. 73/2009 del Consiglio nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori".

## **B. OBBLIGHI**

- a) per le superfici non coltivate (superfici disattivate) durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno.  
E' fatto comunque obbligo di compiere sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.  
In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
  - 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
  - 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
  - 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 marzo 2002;
  - 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
  - 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.
- b) a partire dal 1 gennaio 2012 è fatto obbligo di creare e mantenere fasce tampone definite come una fascia inerbita spontanea o seminata con specie autoctone, preferibilmente ad alto assorbimento di nitrati, oppure arborea o arbustiva riferita allo standard 5.2 di cui all'articolo 6 e all'Allegato III del regolamento CE 73/2009 e di larghezza definita dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 30125/2009 e successive modificazioni ed integrazioni come recepito ed attuato da apposito atto della Giunta Regionale.

Inoltre si riportano le ulteriori e specifiche misure di seguito elencate, suddivise in divieti ed obblighi.

### **7.1.1 Divieti ed obblighi generali**

[contrattuale] Per le porzioni del Sito gravate da usi civici si applica la seguente disposizione: entro un anno dalla designazione delle ZSC, il regolamento degli usi civici deve essere aggiornato, tenendo conto degli obiettivi di conservazione di specie e/o habitat per cui il sito è stato designato, e sottoposto a procedura di valutazione di incidenza.

### **7.1.2 Divieti ed obblighi relativamente agli habitat**

#### **9210\*** Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*

- a) Divieto di taglio delle specie arboree diverse dal faggio;
- b) Nelle faggete d'alto fusto e nelle altre fustaie di latifoglie e miste gli interventi perseguiranno la conservazione e l'ottimizzazione delle mescolanze, con particolare cura per la presenza di latifoglie accessorie, nonché di eventuali conifere autoctone. I diradamenti delle fustaie transitorie o delle giovani fustaie, dovranno essere di tipo "dal basso" o "misto", a seconda delle situazioni locali e del grado evolutivo del popolamento, con intensità moderata ed effettuati quando le piante siano tra di loro ben differenziate.
- c) Nei cedui gli interventi dovranno essere avviati ad alto fusto. Il governo a ceduo potrà essere proseguito solo in aree con pendenza non superiore al 60%, servite da viabilità forestale, ferma restando la possibilità di aprire piste temporanee di esbosco secondo quanto previsto nel Piano del Parco. Nei cedui matricinati e in quelli composti dovrà essere rilasciata almeno la metà delle matricine del turno precedente.
- d) L'estensione massima di tagliate contigue di boschi cedui non dovrà essere superiore a 5 ha l'anno.
- e) È vietato il taglio nei seguenti casi:
  - 1) le fasce boschive per una larghezza di 100 metri dal limite superiore della vegetazione arborea;
  - 2) i boschi vetusti indicati nel Piano del Parco;
  - 3) i più notevoli individui di età secolare o plurisecolare, comprese gli alberi monumentali, le piante stramature, deperienti, morte in piedi, con nidi tra le chiome o con cavità nei tronchi e comunque tutte quelle aventi diametro, a petto d'uomo, pari o superiore a 70 cm;
- f) È vietata l'apertura di nuove strade forestali e di nuove piste. Il riuso delle piste esistenti è consentito solo quando il tracciato sia identificabile. Durante gli interventi le piste devono essere mantenute secondo regole idonee a consentire il deflusso a valle delle acque ed a minimizzare l'impatto sugli assetti morfologici e vegetazionali esistenti. L'accesso ai boschi con mezzi motorizzati può avvenire esclusivamente lungo strade carrabili esistenti per le necessità legate agli interventi autorizzati.
- g) Gli interventi selvicolturali in genere sono consentiti dal 1° giugno al 30 novembre per i boschi di alto fusto e dal 15 settembre al 15 aprile per i boschi cedui. Le operazioni di esbosco e quelle di ripristino eventualmente necessarie potranno essere eseguite nei trenta giorni successivi a tali periodi.

### **7.1.3 Divieti o obblighi relativamente alle specie**

#### **1352\*** *Canis lupus* (Lupo)

- a) Obbligo di individuazione, da parte del soggetto gestore in coordinamento con la Rete Regionale di Monitoraggio della Biodiversità (DGR 497/2007) e la Direzione Regionale competente per Natura 2000, di eventuali siti di presenza di tane o *rendez-vous* e delimitazione cartografica delle relative aree di rispetto (intese come le aree poste entro 500 m dal singolo sito tana o *rendez-vous*). La definizione delle aree di rispetto è finalizzata all'adozione di specifiche misure gestionali volte a ridurre i fattori di disturbo antropici, pur nel rispetto assoluto della sensibilità del dato (attuato mediante stretta limitazione dell'accesso alle mappe).

- b) Obbligo di verifica costante dell'effettivo rispetto delle norme che regolano l'esercizio del pascolo, in particolare per quanto concerne il pascolo brado, finalizzata alla mitigazione del conflitto tra presenza della specie e zootecnia

**1354\*** *Ursus arctos* (Orso bruno)

- a) Divieto di effettuazione degli interventi selvicolturali previsti per le formazioni forestali produttive (a faggio e/o quercia) in corrispondenza del periodo di iperfagia autunnale (1 ottobre – 30 novembre), in caso di presenza accertata della specie (validata dalla Rete regionale di monitoraggio per l'Orso bruno marsicano) nei dodici mesi precedenti.
- b) Divieto di taglio e danneggiamento degli esemplari di *Rhamnus alpina*.
- c) Obbligo di individuazione delle formazioni a *Rhamnus alpina* e delimitazione cartografica delle relative aree di rispetto (intese come le aree poste entro 500 m dal limite delle formazioni a *Rhamnus alpina*); le suddette azioni sono condotte dal soggetto gestore in modo coordinato con la Rete Regionale di Monitoraggio per l'Orso bruno marsicano e la Direzione Regionale competente per Natura 2000. La definizione delle aree di rispetto è finalizzata alla conservazione e incremento delle risorse trofiche critiche per la specie e all'adozione di specifiche misure gestionali volte a ridurre i fattori di disturbo antropici.
- d) Divieto di taglio degli alberi da frutto selvatici anche in considerazione della loro importanza per l'alimentazione dell'orso.
- e) Obbligo di verifica dell'effettivo rispetto delle norme che regolano l'esercizio del pascolo e delle norme di polizia veterinaria, in particolare per quanto concerne il pascolo brado, il riconoscimento individuale dei capi e le condizioni sanitarie dei soggetti monticanti e transumanti, finalizzata alla mitigazione dei rischi sanitari e del conflitto tra presenza della specie e zootecnia.
- f) Obbligo di individuazione, da parte del soggetto gestore in coordinamento con la Rete Regionale di Monitoraggio della Biodiversità (DGR 497/2007) e la Direzione Regionale competente per Natura 2000, di eventuali siti di presenza di tane e delimitazione cartografica delle relative aree di rispetto (intese come le aree poste entro 1.000 m dal singolo sito tana). La definizione delle aree di rispetto è finalizzata all'adozione di specifiche misure gestionali volte a ridurre i fattori di disturbo antropici, pur nel rispetto assoluto della sensibilità del dato (attuato mediante stretta limitazione dell'accesso alle mappe).
- g) Obbligo di regolamentazione, nel periodo 1 dicembre – 15 aprile, dell'accesso e dello svolgimento delle attività antropiche (attività agro-silvo-pastorali, raccolta frutti forestali, turismo e attività sportive, ecc.) nelle aree di rispetto dei siti tana.

**1374\*** *Rupicapra pyrenaica ornata* (Camoscio appenninico)

- a) Obbligo di verifica dell'effettivo rispetto delle norme che regolano l'esercizio del pascolo e delle norme di polizia veterinaria, finalizzata alla mitigazione della competizione trofica, spaziale tra bestiame domestico e camoscio e alla riduzione dei rischi sanitari per il camoscio.
- b) Obbligo di individuazione della presenza di eventuali aree stabili di svernamento della specie finalizzata all'adozione di specifiche misure gestionali volte a ridurre i fattori di disturbo antropici.

### **5357 *Bombina pachypus* (Ululone appenninico)**

- a) Nei fontanili, nelle altre raccolte d'acqua artificiali e/o naturali anche se temporanee (ad es. pozze) è vietato:
- 1) il prelievo delle acque stagnanti, tranne che per l'abbeverata controllata del bestiame;
  - 2) l'immissione di rifiuti e sostanze inquinanti di qualsiasi natura ed origine;
  - 3) la pulizia dei fontanili con sostanze chimiche; la pulizia può essere realizzata esclusivamente in autunno e deve essere eseguita a mano senza togliere completamente l'acqua, rimuovendo il materiale depositato per evitare l'interramento, avendo cura di lasciarne una parte e di non asportare la vegetazione per salvaguardare le caratteristiche indispensabili per l'insediamento della comunità acquatica; tutte le specie animali incidentalmente catturate durante le operazioni di pulizia devono essere ricollocate nel fontanile di provenienza;
  - 4) l'immissione di pesci potenziali predatori.
- b) Negli interventi di recupero e manutenzione dei fontanili:
- 1) è necessario adottare soluzioni progettuali che richiedono l'impiego di materiali tradizionali e non interferiscono con la fasi biologiche e i movimenti degli Anfibi (presenza di rampe all'esterno e all'interno dei fontanili; pareti, anche quelle esterne, non lisce; creazione di microhabitat);
  - 2) i lavori dovranno essere realizzati accertandosi che non siano state effettuate deposizioni di uova da parte degli anfibi; eventuali animali presenti nei manufatti devono essere ricollocati nel fontanile di provenienza al termine della realizzazione dei lavori.

## **7.2 *Interventi attivi e azioni da incentivare***

Ai fini della gestione del SIC/ZSC, sono di seguito definiti gli interventi attivi e le azioni da incentivare la cui attuazione è ritenuta prioritaria per il conseguimento degli obiettivi di gestione del sito.

Come previsto dal Piano del Parco adottato, verranno favoriti, attraverso opportuni interventi e incentivazioni:

1. il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali estensive;
2. il mantenimento e recupero del mosaico di aree a vegetazione erbacea e arbustiva;
3. il mantenimento ovvero promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea) favorendo, ove possibile, la disetaneità e l'aumento della biomassa vegetale deperiente e/o morta in piedi e mantenendo la presenza di radure e chiarie;
4. la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua;
5. la realizzazione di sistemi di fitodepurazione;
6. il ripristino di zone umide temporanee o permanenti.

Fatte salve le norme tecniche del Piano del Parco adottato, sono incentivati gli interventi dei Piani di Assestamento Forestale che perseguono i seguenti obiettivi generali:

- a) manutenzione o recupero di formazioni forestali climaciche e composte da specie autoctone;
- b) protezione delle tipologie forestali di particolare interesse individuate nella Carta regionale delle Tipologie Forestali, degli alberi secolari e dei lembi relitti di faggeta secolari;
- c) minimizzazione dei fattori di disturbo delle principali specie faunistiche;
- d) avviamento a fustaia delle formazioni governate a ceduo;

- e) ai fini del conseguimento della rinnovazione naturale i tagli potranno essere eseguiti per piccole superfici entro i 100 m<sup>2</sup> anche al fine di favorire la formazione di boschi pluristratificati e disetanei a gruppi con copertura permanente.
- f) miglioramento delle condizioni fitosanitarie dei soprassuoli;
- g) miglioramento della funzione di tutela idrogeologica esercitata dai boschi;
- h) attuazione di interventi volti alla prevenzione degli incendi boschivi, in quanto non in contrasto con le esigenze di tutela paesaggistica.

Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, per l'esbosco del legname sino ad impositi raggiungibili con mezzi motorizzati verranno utilizzati preferibilmente piste, mulattiere e sentieri esistenti e animali da soma, il cui utilizzo potrà essere incentivato dal Parco attraverso specifici programmi e contributi previsti nella programmazione regionale ed in particolare quelli di attuazione dei fondi provenienti dalla UE.

Le azioni da incentivare relativamente alle specie sono qui di seguito proposte raggruppate per le singole specie.

Per la specie *Canis lupus* (Lupo):

- Definizione di un quadro conoscitivo aggiornato sulle attività zootecniche presenti all'interno del sito (banca dati delle aziende, tipo e tecniche di allevamento, modalità di conduzione al pascolo, entità dei danni al patrimonio zootecnico, tipologia ed entità dei sistemi di prevenzione adottati, ecc.). Tale intervento costituisce la premessa necessaria al perseguimento di un maggiore livello di coesistenza tra attività zootecniche e conservazione della specie.
- Adozione di misure finalizzate alla prevenzione dei danni da canidi al patrimonio zootecnico. Tali interventi sono da attuare prioritariamente nei siti caratterizzati da livelli elevati di conflitto lupo-zootecnia. Le misure adottate andranno selezionate tra quelle di sperimentata efficacia (conduzione del bestiame, ricovero notturno, uso di cani da guardiania, ecc.) e calibrate in base alle condizioni di allevamento locali.
- Definizione di un quadro conoscitivo costantemente aggiornato del fenomeno del randagismo canino, anche attraverso la costruzione di una banca dati georeferita. Tale intervento è motivato dalle profonde ricadute che il tema riveste per la conservazione della specie (competizione, ibridazione, danni zootecnia e relativi conflitti, ecc.) e permetterà all'ente gestore di sensibilizzare i soggetti formalmente competenti (ASL, Comuni, altri) all'adozione delle misure volte alla riduzione del fenomeno del randagismo canino. La banca dati dovrà essere strutturata in modo da assicurare piena compatibilità con analoghi strumenti a carattere regionale e/o nazionale.
- Definizione di un quadro conoscitivo costantemente aggiornato del fenomeno del bracconaggio e dell'uso di esche avvelenate, anche attraverso la costruzione di una banca dati georeferita, in collaborazione con le autorità preposte alla sorveglianza e al contrasto di tali attività illecite. La banca dati dovrà essere strutturata in modo da assicurare piena compatibilità con analoghi strumenti a carattere regionale e/o nazionale.
- Adozione di tecniche di indagine standardizzate (*wolf-howling*, *snow-tracking*, analisi genetica non invasiva, fototrappolamento, ecc.), previa valutazione di idoneità del contesto antropico locale, da effettuarsi in modo coordinato con la Rete Regionale di Monitoraggio della Biodiversità (DGR 497/2007) e la Direzione Regionale competente in Natura 2000. Tale attività è finalizzata al monitoraggio della presenza della specie (in particolare dei nuclei riproduttivi) nel sito e aree limitrofe, e aderente, ove presenti, a programmi, linee guida e piani d'azione nazionali o regionali.

- Coinvolgimento dei diversi soggetti portatori d'interesse (popolazioni residenti, amministratori locali, allevatori, cacciatori, ambientalisti, aree protette, ecc.) nelle scelte gestionali, quale passaggio fondamentale nel percorso di costruzione della coesistenza tra la presenza della specie e le attività antropiche.
- Attività di educazione, formazione e sensibilizzazione. I temi prioritari da affrontare sono: valore conservazionistico e ruolo ecologico della specie, modalità di gestione del patrimonio zootecnico finalizzata alla riduzione dei rischi di predazione, rischi connessi al randagismo canino e corretta gestione dei cani padronali e da guardiania, bracconaggio e utilizzo di esche avvelenate.

Per la specie *Ursus arctos* (Orso bruno):

- Definizione di un quadro conoscitivo aggiornato sulle attività zootecniche presenti all'interno del sito (banca dati delle aziende, tipo e tecniche di allevamento, modalità di conduzione al pascolo, entità dei danni al patrimonio zootecnico, tipologia ed entità dei sistemi di prevenzione adottati, ecc.). Tale intervento costituisce la premessa necessaria al perseguimento di un maggiore livello di coesistenza tra attività zootecniche e conservazione della specie.
- Definizione di un quadro conoscitivo e monitoraggio del rischio sanitario legato alla zootecnia e agli effetti delle patologie trasmissibili all'orso, in collaborazione con Enti e autorità preposte (ASL, ricercatori, Servizio veterinario regionale, ecc.) e sulla base delle conoscenze scientifiche più aggiornate.
- Definizione di un quadro conoscitivo costantemente aggiornato del fenomeno del randagismo canino, anche attraverso la costruzione di una banca dati georiferita. Tale intervento è motivato dalle profonde ricadute che il tema riveste per la conservazione della specie (disturbo diretto, danni zootecnia e relativi conflitti, ecc.) e permetterà all'ente gestore di sensibilizzare i soggetti formalmente competenti (ASL, Comuni, altri) all'adozione delle misure volte alla riduzione del fenomeno del randagismo canino. La banca dati dovrà essere strutturata in modo da assicurare piena compatibilità con analoghi strumenti a carattere regionale e/o nazionale.
- Definizione di un quadro conoscitivo costantemente aggiornato del fenomeno del bracconaggio e dell'uso di esche avvelenate, anche attraverso la costruzione di una banca dati georiferita, in collaborazione con le autorità preposte alla sorveglianza e al contrasto di tali attività illecite. La banca dati dovrà essere strutturata in modo da assicurare piena compatibilità con analoghi strumenti a carattere regionale e/o nazionale.
- Adozione di misure finalizzate alla prevenzione dei danni al patrimonio zootecnico e alle attività agricole. Tali interventi sono da attuare prioritariamente nei contesti caratterizzati da danni ricorrenti. Le misure adottate andranno selezionate tra quelle di sperimentata efficacia (recinzioni e reti elettrificate, cani da guardiania, modifiche dei comportamenti e tecniche di allevamento e conduzione di mandrie e greggi, ecc.) e calibrate in base alle condizioni di allevamento e agricoltura presenti.
- Messa in sicurezza di tutte le strutture (allevamenti, pollai, apiari, discariche e cassonetti dei rifiuti solidi urbani, ecc.) potenzialmente attrattive per l'orso, al fine di evitare la generazione di comportamenti confidenti da parte di singoli esemplari.
- Riqualficazione, recupero ed espansione delle formazioni a *Rhamnus alpina*, finalizzata all'incremento di questa risorsa trofica critica per la specie e attuata anche attraverso modalità di gestione selvicolturale che prevedano il mantenimento delle formazioni cedue caratterizzate dalla presenza di *Rhamnus alpina* e/o altri arbusti fruttiferi.

- Coinvolgimento dei diversi soggetti portatori d'interesse (popolazioni residenti, amministratori locali, enti gestori di aree protette, allevatori, cacciatori, ambientalisti, veterinari, agronomi e forestali, ecc.) nelle scelte gestionali, quale passaggio fondamentale nel percorso di costruzione della coesistenza tra la presenza della specie e le attività antropiche.
- Attività di educazione, formazione e sensibilizzazione. I temi prioritari da affrontare sono: valore conservazionistico e ruolo ecologico della specie, modalità di gestione del patrimonio forestale e zootecnico finalizzata all'incremento delle risorse trofiche e alla riduzione dei rischi sanitari, mortalità di origine antropica (in particolare bracconaggio e utilizzo di esche avvelenate).

Per la specie *Rupicapra pyrenaica ornata* (Camoscio appenninico):

- Definizione di un quadro conoscitivo aggiornato sulle attività zootecniche presenti all'interno del sito (banca dati delle aziende, tipo e tecniche di allevamento, modalità di conduzione al pascolo, entità dei danni al patrimonio zootecnico, tipologia ed entità dei sistemi di prevenzione adottati, ecc.). Tale intervento costituisce la premessa necessaria al perseguimento di un maggiore livello di coesistenza tra attività zootecniche e conservazione della specie.
- Definizione di un quadro conoscitivo del rischio sanitario legato alla zootecnia e agli effetti delle patologie trasmissibili al camoscio, in collaborazione con Enti e autorità preposte (ASL, ricercatori, Servizio veterinario regionale, ecc.) e sulla base delle conoscenze scientifiche più aggiornate.
- Definizione di un quadro conoscitivo aggiornato del fenomeno del randagismo canino, anche attraverso la costruzione di una banca dati georeferita. Tale intervento è motivato dalle ricadute che il tema riveste per la conservazione della specie e permetterà all'ente gestore di sensibilizzare i soggetti formalmente competenti (ASL, Comuni, altri) all'adozione delle misure volte alla riduzione del fenomeno. La banca dati dovrà essere strutturata in modo da assicurare piena compatibilità con analoghi strumenti a carattere regionale e/o nazionale.

Ulteriori interventi e azioni possono essere individuati e realizzati, se ritenuti urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione, anche ai fini dell'allocazione di risorse finanziarie e della richiesta di cofinanziamento comunitario. Gli uffici regionali competenti in materia di Rete Natura 2000 provvedono alla valutazione degli ulteriori interventi e azioni ritenuti necessari.

## **8 FONTI E/O RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI RIFERITI AL SITO**

Piano del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 19 del 9/11/2012.

## 9 SCHEDE DI VALUTAZIONE SINTETICHE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE

Le valutazioni degli habitat e delle specie contenute nelle schede che seguono sono finalizzate a stabilire la priorità di conservazione dell'habitat o della specie nel sito in esame. Nel caso di specie endemiche o specie presenti in Italia solo nella Regione Lazio, la priorità di conservazione ha anche rilevanza nazionale.

La priorità di conservazione espressa a livello regionale è indispensabile per pianificare gli interventi gestionali e di tutela, in applicazione alle misure adottate.

### Habitat di cui all'allegato I della Direttiva Habitat

<b>Codice Habitat - Denominazione</b>	<b>9210* Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i></b>	
		<b>Riferimenti</b>
<b>Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione</b>	3 = buono	Formulario standard e Calvario <i>et al.</i> 2008
<b>Ruolo del sito per la conservazione dell'habitat</b>	3 = l'habitat è presente con aspetti molto significativi	Formulario standard e Calvario <i>et al.</i> 2008
<b>Pressioni</b> (impatti presenti o passati)	Non segnalate pressioni specifiche per il Sito	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
<b>Minacce</b> (impatti futuri o previsti)	Non segnalate minacce specifiche per il Sito	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
<b>Priorità di conservazione</b>	2 = media	

### Specie di cui all'allegato II della Direttiva Habitat

<b>Codice Specie - Nome scientifico</b>	<b>1352* <i>Canis lupus</i></b>	
		<b>Riferimenti</b>
<b>Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione</b>	3 = buono	Formulario standard, BD ARP, Calvario <i>et al.</i> 2008
<b>Ruolo del sito per la conservazione della specie</b>	1 = la specie è diffusa	Calvario <i>et al.</i> 2008
<b>Pressioni</b> (impatti presenti o passati)	F03.02.03 - intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
<b>Minacce</b> (impatti futuri o previsti)	Non segnalate minacce oltre a quelle descritte come pressioni.	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
<b>Priorità di conservazione</b>	2 = media	

<b>Codice Specie - Nome scientifico</b>	<b>1354* <i>Ursus arctos</i></b>	
		<b>Riferimenti</b>
<b>Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione</b>	3 = buono	Formulario standard, BD PNALM, BD ARP
<b>Ruolo del sito per la conservazione della specie</b>	3 = la specie è presente in pochi altri SIC della Regione, con popolazione vitale nel sito e ruolo importante per il flusso genetico della popolazione	BD ARP, Calvario <i>et al.</i> 2008
<b>Pressioni</b> (impatti presenti o passati)	F03.02.03 - intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio F04 - Prelievo/raccolta di flora in generale G01.02 - Passeggiate, equitazione e veicoli non a motore K05.01 - Riduzione della fertilità/depressione genetica negli animali ( <i>inbreeding</i> )	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
<b>Minacce</b> (impatti futuri o previsti)	Non segnalate minacce oltre a quelle descritte come pressioni.	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
<b>Priorità di conservazione</b>	3= alta	

<b>Codice Specie - Nome scientifico</b>	<b>6199 <i>Euplagia [= Callimorpha] quadripunctata</i></b>	
		<b>Riferimenti</b>
<b>Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione</b>	0 = non valutabile	Formulario standard
<b>Ruolo del sito per la conservazione della specie</b>	3 = la specie è presente in pochi altri SIC	Calvario <i>et al.</i> 2008
<b>Pressioni</b> (impatti presenti o passati)	Non segnalate pressioni specifiche per il Sito	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
<b>Minacce</b> (impatti futuri o previsti)	Non segnalate minacce specifiche per il Sito	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
<b>Priorità di conservazione</b>	1 = bassa	

<b>Codice Specie - Nome scientifico</b>	<b>1374* <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i></b>	
		<b>Riferimenti</b>
<b>Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione</b>	3 = buono	BD PNALM, BD ARP
<b>Ruolo del sito per la conservazione della specie</b>	3 = la specie è presente in pochissimi (2) altri SIC della Regione, con popolazione vitale nel sito e ruolo importante per il flusso genetico della popolazione	Calvario <i>et al.</i> 2008
<b>Pressioni</b> (impatti presenti o passati)	K05.01 - Riduzione della fertilità/depressione genetica negli animali ( <i>inbreeding</i> )	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
<b>Minacce</b> (impatti futuri o previsti)	Non segnalate minacce oltre a quelle descritte come pressioni.	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
<b>Priorità di conservazione</b>	3 = alta	

<b>Codice Specie - Nome scientifico</b>	<b>5357 <i>Bombina pachypus</i></b>	
		<b>Riferimenti</b>
<b>Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione</b>	0 = non valutabile	BD ARP
<b>Ruolo del sito per la conservazione della specie</b>	5 = la specie è endemica a livello nazionale	Banche dati ARP , Calvario <i>et al.</i> 2008
<b>Pressioni</b> (impatti presenti o passati)	J03.01 - Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat.	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
<b>Minacce</b> (impatti futuri o previsti)	Non segnalate minacce oltre a quelle descritte come pressioni.	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
<b>Priorità di conservazione</b>	1 = bassa	